

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARDELLI, BELCASTRO, IANNACCONE, MILO, PORFIDIA

Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione dei contrassegni

Presentata il 25 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione della riforma costituzionale dello Stato federale comporta nei fatti la necessità di una riconsiderazione dell'organizzazione dei partiti politici su base federale e territoriale.

L'applicazione della riforma in effetti potrebbe comportare una parcellizzazione territoriale delle rappresentanze politiche e istituzionali. La contrapposizione che ne deriverebbe rischierebbe di mettere in di-

scussione il valore e l'identità stessa dello Stato unitario.

Pertanto, la presente proposta di legge contempla la possibilità di caratterizzare i partiti politici, su base territoriale o per peculiarità culturali.

Il senso della presente proposta di legge è quello di conservare, all'interno di una cornice nazionale e omogenea, differenziazioni territoriali e culturali che appartengono alla complessità dell'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Contestualmente al contrassegno presentato da un partito o gruppo politico organizzato, ai sensi dei commi primo e secondo, possono essere presentati contrassegni, comunque di numero massimo pari a tre, recanti una parte variabile di superficie, rispetto al contrassegno principale, non superiore al 30 per cento. Al momento della presentazione di tali contrassegni per ciascuno di essi devono essere indicate le circoscrizioni elettorali nelle quali si intende presentare il relativo contrassegno ».

